

Milano, 4 aprile 2020

Spett.le
ANCI
Via dei Prefetti 46
00186 Roma

Alla c.a. della Segretaria Generale Veronica Nicotra e
Alla c.a. del Responsabile Area Welfare e immigrazione Luca Pacini

A mezzo mail: nicotra@anci.it; pacini@anci.it

A mezzo pec: anci@pec.anci.it

Oggetto: criteri di ripartizione dei Comuni in merito alla Ordinanza c.d. “bonus spesa” .

Vi scriviamo perché siamo molto allarmati da quanto viene deliberato in queste ore dai Comuni in ordine ai criteri di ripartizione deliberati in queste ore dai Comuni relativamente alle somme assegnate dal governo con la nota ordinanza del 29.3.2020.

Ci risulta infatti che talora i Comuni abbiano deliberato di riconoscere il sussidio solo agli iscritti nelle liste elettorali del Comune (con ciò escludendo quindi gli stranieri), altri hanno inclusi solo gli stranieri titolari di permesso di lungo periodo, altri ancora hanno fatto riferimento ai “cittadini residenti” senza specificare se con l’espressione intendono escludere tutti gli stranieri.

Si sta dunque creando una situazione di grande confusione e incertezza che non giova alla buona amministrazione; inoltre da un lato espone gli aventi diritto alla esclusione dal beneficio, dall’altro espone le amministrazioni ad azioni legali, e prima ancora alla responsabilità morale di non aver agito con correttezza ed equità.

Sotto il profilo strettamente normativo ci pare opportuno richiamare quanto segue:

- 1) E’ indubbio che la prestazione in questione, che rientra nell’ambito della “assistenza sociale” contro l’indigenza (e non ci sembra che di ciò si possa dubitare) debba rispettare il vincolo dell’art. 41 TU immigrazione, che garantisce piena parità di trattamento a tutti gli stranieri extra UE regolarmente soggiornanti nella fruizione delle prestazioni economiche di assistenza sociale anche a favore degli indigenti: ci pare che da tale disposizione le amministrazioni non possano in alcun modo prescindere e che la limitazione delle erogazioni ai soli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (limitazione che purtroppo sembra essere stata adottata da alcune amministrazioni) sia non solo del tutto illogica (non si vede davvero perché richiedere un pregresso “radicamento territoriale” a che si trovava qui nel momento della emergenza) ma sicuramente contraria a diritto.
- 2) Riteniamo altresì che con la prestazione di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza è “da

contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare" si introduca una nozione (solidarietà alimentare) che è pienamente rispondente alla ratio dell'intervento: vanno cioè aiutati tutti coloro che, a causa del drammatico arresto della vita produttiva e sociale, rischiano di non poter accedere ai beni essenziali, prima di tutto alla alimentazione. Da questo punto di vista ci pare che anche gli stranieri privi di un titolo di soggiorno o quelli con titolo di soggiorno di durata inferiore all'anno abbiano diritto ad accedere al sussidio; ciò peraltro anche in coerenza con l'art. 2, comma 1 dello stesso TU che tutela – indipendentemente dalla regolarità del soggiorno - i diritti fondamentali della persona, primo a tutti quello alimentare). In tale ipotesi il Comune competente potrebbe essere individuato sulla base del domicilio effettivo, secondo le informazioni fornite dall'interessato e/o risultanti ai servizi sociali.

- 3) Un problema più contenuto, ma che è importante chiarire, è rappresentato dai Comuni che richiedono un permesso di soggiorno "valido": in proposito va solo segnalato che la scadenza dei permessi di soggiorno è prorogata al 15.6.2020 (art. 103 DL 18/2020) e pertanto tutti i permessi di soggiorno vanno considerati "validi".

Riteniamo quindi assolutamente opportuno che ANCI dirami **quanto prima** (i bandi per le domande si chiudono nel giro di pochi giorni) delle indicazioni il più possibile precise che tengano conto delle osservazioni di cui sopra e tanto vi chiediamo, restando a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti

Associazione per gli Studi Giuridici sull'immigrazione

Il presidente, avv. Lorenzo Trucco

ASGI
Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
Via Gerdil 7 - 10152 TORINO
Tel./Fax 011.4369158
Partita IVA 07430560016